

Allegato "A" al n. di repertorio, n. di raccolta
STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, per volontà di Vincenzo Novari, una fondazione senza scopo di lucro, denominata "**Le Stelle di Marisa ETS**"

La Fondazione Le Stelle di Marisa ETS ha sede legale in Milano, presso l'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione, che ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS". Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117) e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

2. SCOPO

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. In particolare, la Fondazione intende svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112; più nel dettaglio, la Fondazione Le Stelle di Marisa ETS è creata con lo scopo di fornire attività educative, formative e di sostegno economico e psicologico ai c.d. "orfani speciali".

Per il perseguimento dello scopo di cui sopra, la Fondazione svolgerà le seguenti attività:

- a) Sostegno psicologico ai figli di uxoricidio;
- b) Sostegno economico alle famiglie che accoglieranno gli orfani speciali;
- c) Fornitura di servizi di varia natura, sempre ai fini di quanto sopra;
- d) Supporto legale, esercitato tramite professionisti abilitati dalla legge.

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Comitato di Gestione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto principale, nei limiti delle normative vigenti, e in particolare quelli prescritti

dall'art. 6, comma 1, CTS.

3. RACCOLTA FONDI

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Ed ancora, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. VOLONTARI

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Presidente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con e da l'ente per il quale opera. Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni. Per tutto quanto non espressamente previsto in tema di volontariato, si rimanda all'art. 17 D.Lgs. 117/2017 e, in ogni caso, alla normativa vigente.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE PATRIMONIALE E GESTIONE CONTABILE

5. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) Dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da terzi con tale destinazione;
- b) Dal Fondo di Gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della

Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato al Fondo di Dotazione.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Indirizzo approva entro il 31 marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Comitato di Gestione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Indirizzo può approvare il bilancio consuntivo entro e non oltre il 30 maggio.

Il bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risulteranno inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Indirizzo approverà il bilancio sociale, redatto dal Comitato di Gestione ai sensi di legge; il Comitato di Gestione provvederà poi agli adempimenti connessi così come previsti dal medesimo art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

6. LIBRI SOCIALI

La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che, appartenendo ad una delle categorie di cui sopra, intende consultare, personalmente o tramite professionista, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, potrà farne richiesta scritta al Comitato di Gestione che provvederà a fornire quanto richiesto, in conformità alle

norme di legge applicabili.

TITOLO III - STRUTTURA DELLA FONDAZIONE

7. ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- 7.1 *Il Consiglio di Indirizzo;*
- 7.2 *Il Comitato di Gestione;*
- 7.3 *Il Direttore;*
- 7.4 *L'organo di controllo.*

8.1 - IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di dodici. Fanno parte di diritto del Consiglio di Indirizzo il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente. Gli altri membri, nominati ai sensi del presente articolo, durano in carica sino a dimissioni o decadenza.

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo deputato ad approvare ed indirizzare, nel rispetto delle finalità statutarie, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, verificando i risultati complessivi della gestione della medesima.

Il Consiglio di Indirizzo, in particolare, provvede a:

- a. nominare e cooptare, ove opportuno, nuovi membri del Consiglio di Indirizzo;
- b. nominare e revocare i membri del Comitato di Gestione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri e con l'astensione degli eventuali componenti del Comitato di Gestione presenti anche nel Consiglio di Indirizzo, tra i soggetti infra indicati, ad eccezione dei primi membri che sono nominati dal Fondatore;
- c. nominare e revocare il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione, ad eccezione del primo Presidente che è nominato dal Fondatore;
- d. nominare e revocare l'Organo di Controllo, ad eccezione del primo Controllore Unico effettivo che è nominato dal Fondatore;
- e. nominare e revocare, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. approvare il Regolamento della Fondazione o di singoli settori, ove opportuno;
- g. approvare le linee generali delle attività da svolgersi da parte della Fondazione;
- h. approvare il Bilancio d'esercizio e, ove necessario, il Bilancio sociale e il budget preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- i. deliberare eventuali modifiche statutarie;
- j. deliberare trasformazioni, fusioni o scissioni;
- k. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto. Le deliberazioni di cui alle lettere a), i), j) e k) sopra indicate sono validamente adottate con il voto favorevole dell'unanimità dei propri componenti meno uno.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato da tre qualsiasi dei suoi membri o dal Presidente della Fondazione o dal Vicepresidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

È ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

La decadenza di un membro del Consiglio di Indirizzo può essere disposta dagli altri membri, a maggioranza dei propri componenti escluso il membro in oggetto, in caso di sopravvenuta incapacità fisica o psichica, dovendosi con ciò intendere l'interdizione, l'inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno ovvero l'inidoneità dello stesso di attendere in modo vigile alle proprie incombenze, comprovata da una certificazione redatta da un neurologo o da uno psichiatra, attestante l'incapacità naturale del soggetto coinvolto.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Indirizzo si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzione nominato dai presenti ad inizio riunione.

La carica di membro del Consiglio di Indirizzo è necessariamente gratuita.

8.2 - IL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è organo collegiale composto da tre membri, uno dei quali nominato dal Consiglio di Indirizzo all'interno dei suoi membri e due dei quali nominati tra soggetti non appartenenti al Consiglio di Indirizzo. Uno dei due soggetti di cui sopra verrà nominato dal Consiglio di Indirizzo Direttore della Fondazione, ad eccezione del primo Direttore che è nominato dal Fondatore.

Il Comitato di Gestione resta in carica per tre esercizi e scade alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Comitato di Gestione ha piena autonomia gestionale ed in particolare provvede a:

- a. Stabilire annualmente le attività che verranno svolte;
- b. Deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto

Il Comitato di Gestione è convocato da uno qualunque dei suoi membri.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal membro del Comitato nominato tra i membri del Consiglio di Indirizzo; in caso di sua assenza od impedimento, dal Direttore, nel qual caso delibera all'unanimità. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il membro del Comitato nominato tra i membri del Consiglio di Indirizzo.

8.2.1. - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo fra i propri membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati in via generale o di volta in volta. Il Vicepresidente in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato di Gestione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal membro del Comitato nominato tra i membri del Consiglio di Indirizzo senza indugio.

8.2.2. - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Indirizzo, ad

eccezione del primo Direttore che è nominato dal Fondatore, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina e può essere riconfermato.

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione ed esercita i poteri ad esso delegati dal Comitato di Gestione al momento della nomina, ovvero previsti dal presente Statuto. Egli, in particolare:

- a. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione, nonché agli atti del Presidente.

8.3 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore Legale dei Conti è nominato nei casi e con le funzioni previsti dalla legge.

8.4 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è formato da un Controllore Unico, che dura in carica per tre esercizi e che scade alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio del terzo esercizio della carica.

E' nominato anche un Controllore Supplente dal Consiglio di Indirizzo.

Colui che ha l'incarico di supplenza entra in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica del Controllore Unico con effetto dal giorno in cui riceve, dal Presidente, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico.

Al componente dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila:

- a) Sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- c) Sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- d) Sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato formato in

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

DISPOSIZIONI FINALI

9. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri Enti del terzo Settore da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il liquidatore.